Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di .ORBASSANO.. partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **SOCIETA' ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA (S..M.A.T SPA) con** una quota dal 0,44 %;

2. **CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO. S.c.p.a.** con una partecipazione del 0,11%;

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Acque Metropolitane Torino spa (SMAT spa)

La Società Metropolitana Acqua Torino, gestisce il servizio idrico integrato sul buona parte del territorio Provinciale, compreso tutto il territorio del Comune di Orbassano.

Si tratta di un servizio essenziale e indispensabile in quanto legato ad un bene primario per la collettività e pertanto strettamente correlato all'attività istituzionale dell'ente, si ritiene pertanto utile e necessario mantenere la partecipazione in questa società.

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
26.213.143	**23.268.607**	**42.825.467**

Fatturato		
2011	**2012**	**2013**
288.507.728	**292.902.593**	**355.525.547**

Bilanci d'esercizio in sintesi Società Acque Metropolitane Torino Spa :

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
Totale Attivo	**848.194.303**	**917.515.266**	**1.008.521.818**

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.277	46.499.689
Totale passivo	**848.194.303**	**917.515.266**	**1.008.521.818**

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Acque Metropolitane Torino Spa
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.525.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	**246.142.437**	**41.351.871**	**71.367.627**
C) Proventi e oneri finanziari	-.3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	- 860.000	- 2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima della imposte	**42.072.060**	**36.943.005**	**67.217.003**
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	**26.213.143**	**23.268.607**	**42.825.467**

Partecipazioni indirette e bilancio consolidato
Allo stato attuale il Gruppo Smat è composto dalle seguenti società:

	% SMAT
RISORSE IDRICHE S.P.A.	91,62%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	51,00%
SCA S.R.L. (ex ASA ACQUE S.R.L.)	51,00%
ACQUE POTABILI S.P.A. (post fusione per incorporazione – vedi infra)	50,00%
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.	19,99%
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10,00%
MONDO ACQUA S.P.A.	4,92%
PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.	3,38%

Pare evidente come le quote di partecipazione indiretta siano molto limitate ed in alcuni casi infinitesimali per il Comune di Orbassano essendo proprietario della quota dello 0,44 % del Patrimonio di SMAT.
Di seguito vengono forniti i dati sintetici di bilancio al 31/12/2013 delle sole società controllate:

	Risorse Idriche	Aida Ambiente	SCA	Acque Potabili
Capitale sociale	412.769	100.000	223.092	3.600.295
Riserve	8.401	228.381	14.289	99.441.890
Utili (perdite) a nuovo	80.226	-	271.471	-
Utili (perdite) da CE	131.834	238.838	19.812	- 4.820.245
Patrimonio netto	633.230	567.219	528.662	98.221.940

Ad eccezione della partecipazione in Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente S.p.A. – Environment Park (3,38%) si tratta di quote in società operanti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.
Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni di Smat S.p.A. ha condotto alla fusione per incorporazione di Società Acque Potabili S.p.A. (detenuta al 30,85% e quotata in Borsa nel segmento Standard Classe 1 del Mercato MTA) in Società Sviluppo Idrico S.p.A., società controllata pariteticamente da Iren Acqua Gas S.p.A. e da Smat S.p.A.
L'operazione ha avuto inizio nell'autunno 2014 con l'approvazione del progetto da parte delle due assemblee, il 20/01/2015 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione, con decorrenza 01/02/2015 (gli effetti contabili e fiscali sono imputati al bilancio della società incorporante con efficacia retroattiva al 01/01/2015). La Società incorporante post fusione ha assunto la denominazione sociale di Acque Potabili S.p.A., con sede in Torino. A seguito dell'efficacia della fusione le azioni Acque Potabili sono state revocate dalla quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (ultimo giorno di quotazione del titolo: 30 gennaio 2015).

Dai dati riepilogativi dei bilanci sopra indicati si desume la solidità finanziaria della società oltre all'ottima redditività in termini economici.

Si denota infatti nel triennio una costante crescita del fatturato, e del Patrimonio della società.

La società riversa annualmente dividendi al Comune di Orbassano, mentre , sin dalla sua costituzione non è mai stato chiesto all'ente di provvedere al reintegro di quote di Patrimonio Netto a seguito di perdite.

Pertanto anche dal punto di vista economico-finanziario risulta conveniente per l'ente il mantenimento della partecipazione.

2. Centro Agro-alimentare Torino S.c.p.a

La Società è di proprietà del comune per il 0,11 %

Ha per oggetto sociale la costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale , nonché gli altri mercati agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e di condizionamento.

Con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2010 l'ente aveva già deliberato la cessione della partecipazione.

In data 27/12/2013 è stato approvato un bando di cessione della partecipazione .

A seguito della pubblicazione del bando sono state messe in vendita le quote di partecipazione ma la gara è andata deserta.

Al momento non risultano soggetti interessati all'acquisto della partecipazione .

Bilanci d'esercizio in sintesi della Centro Agro-alimentare Torino S.c.p.a

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	45.081.219	43.512.706	41.814.167
G) Attivo circolante	4.612.430	5.081.814	3.526.357
H) Ratei e risconti	128.439	87.114	104.783
Totale Attivo	49.822.088	48.681.634	45.445.307

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
F) Patrimonio netto	37.754.154	36.331.954	35.226.880
G) Fondi per rischi ed oneri	1.311.386	1.176.727	1.107.529
H) Trattamento di fine rapporto			

	172.147	207.066	241.369
I) Debiti	10.507.602	10.919.221	8.828.598
J) Ratei e Risconti	76.799	46.666	40.931
Totale passivo	49.822.088	48.681.634	45.445.307

Bilanci d'esercizio in sintesi della Centro Agro-alimentare Torino S.c.p.a
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**
F) Valore della produzione	7.126.964	6.879.637	7.152.677
G) Costi di produzione	8.292.483	7.896.338	7.950.154
Differenza	-1.165.519	-1.016.701	- 797.477
H) Proventi e oneri finanziari	-297.693	-359.344	- 280.688
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
J) Proventi ed oneri straordinari	863.002	-24.142	1
Risultato prima della imposte	-600.210	-1.400.187	- 1.078.164
Imposte	77.084	22.013	26.910
Risultato d'esercizio	-677.294	-1.422.200	- 1.105.074

Le risultanze economiche e patrimoniali della Società nell'ultimo triennio denotano bilanci in perdita e progressiva riduzione del patrimonio.
Al momento non è stato ancora richiesto all'ente, pur nella sua partecipazione minimale,l'impiego di risorse per la ricostituzione del capitale.

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione si può affermare che esistano tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione nella Società Acque Metropolitane Torino (SMAT), pur vigilando sui risultati di gestione della medesima in modo tale che non si producano in futuro effetti negativi sulla gestione finanziaria dell'ente.
Viceversa la presente relazione conferma la necessità di procedere, quanto prima, alla cessione della partecipazione nella Centro Agro-alimentare Torino S.c.p.a in quanto non economicamente conveniente, benché al momento non abbia ancora richiesto l'impiego di risorse finanziarie da parte dell'ente per la copertura delle perdite d'esercizio.